

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE "ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI"

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Ronco Scrivia con il presente regolamento disciplina l'impiego di persone appartenenti alle fasce di popolazione a maggior rischio di emarginazione sociale, tra cui prioritariamente gli anziani, in attività di utilità sociale, nel rispetto delle previsioni e delle competenze di legge.

ART. 2 - FINALITA'

I soggetti di cui all'art. 1 sono impiegati nelle attività socialmente utili, affinché sia garantito loro, tramite l'espletamento di un servizio alla comunità, il mantenimento di un ruolo sociale e contemporaneamente sia agevolato il miglioramento dei servizi forniti alla collettività da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART.3 – DESTINATARI

Possono essere ammessi a prestare la propria opera in attività socialmente utili cittadini di entrambi i sessi, residenti nel Comune di Ronco Scrivia, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

Sono altresì ammessi i cittadini di età inferiore titolari di pensione anticipata a seguito dell'attuazione di misure di intervento per crisi di settore o di leggi e norme sulla riorganizzazione industriale.

Possono inoltre essere ammessi, su segnalazione dei Servizi Sociali, cittadini ultracinquantenni, soli, che non risultino ancora beneficiari di alcun trattamento pensionistico a causa del mancato raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla legge.

ART.4 – REQUISITI PER L'ACCESSO

Potranno presentare domanda per l'espletamento delle attività di cui all'art. 5 i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Ronco Scrivia;
- età minima 60 anni compiuti – età massima 75 anni compiuti;
- idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività da svolgere attestato annualmente con certificazione medica apposita;
- assenza di attività lavorativa in atto;
- immunità da procedimenti penali.

Per i soggetti di cui al terzo comma dell'art. 3 la presentazione della domanda di cui all'art. 7 è subordinata alla redazione di una relazione dell'assistente sociale di riferimento che attesti, in deroga ai requisiti di età richiesti, che, di fatto, l'interessato si trova nelle medesime condizioni psicologiche dei soggetti ultrasessantenni a rischio di emarginazione a causa della recente perdita di un ruolo sociale.

A parità di requisiti, saranno favorite le persona con ISEE più basso.

ART. 5 – AMBITI DI UTILIZZO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

I servizi nei quali si ritiene di prevedere il ricorso ad attività socialmente utili sono indicativamente i seguenti:

- sorveglianza presso gli edifici scolastici del territorio comunale allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata e all'uscita della scuola;
- accompagnamento degli alunni frequentanti le scuole presenti sul territorio, durante le visite ai musei, le mostre e le manifestazioni culturali e sportive in genere;
- accompagnamento sullo scuolabus e appoggio nello svolgimento dei servizi scolastici di competenza comunale;
- assistenza durante i servizi di mensa scolastica, pre scuola e post scuola;
- attività di piccolo trasporto (es. trasporto pasti da locale cucina a locale mensa);
- compiti di ausilio alla assistenza anziani e domiciliare;
- collaborazione nella gestione, custodia ed animazione dei centri sociali, delle comunità alloggio e delle strutture per anziani presenti sul territorio, dei centri sportivi ricreativi e culturali;
- assistenza per il trasporto di disabili, anziani e minori;
- specifici compiti di ausiliario di vigilanza urbana;
- particolari incarichi di supporto alla vigilanza ed alla custodia di biblioteche e parchi pubblici, impianti sportivi e palestre, aree sportive attrezzate e servizio di biglietteria durante manifestazioni culturali, ricreative e sportive;
- collaborazione alle attività e alla realizzazione delle diverse iniziative e manifestazioni, sportive e culturali, promosse dall'amministrazione comunale;
- affissione o distribuzione di avvisi comunali;
- compiti di piccola manutenzione degli edifici pubblici del verde pubblico per consentire una migliore fruizione da parte della collettività;
- particolari funzione di carattere ecologico, stagionali o straordinarie, nel territorio e nelle zone boschive;
- particolari incarichi di supporto ai servizi amministrativi comunali;
- collaborazione ad attività socialmente utili convenzionate con l'Amministrazione comunale o da questa promosse.

L'assegnazione delle attività di cui al comma 1 non può essere in contrasto con iniziative a favore dell'occupazione giovanile o di categorie protette.

ART.6 – STATO GIURIDICO DEI DESTINATARI

Le attività del presente regolamento non comportano per i soggetti coinvolti alcun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale e quindi nessun vincolo di subordinazione nei confronti della stessa.

Tali attività hanno il carattere della complementarietà rispetto all'attività del Servizio di riferimento e devono mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto lo stesso non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa.

La collaborazione delle persone coinvolte in attività socialmente utili in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

L'effettuazione di attività socialmente utili non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, nè potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

ART. 7 – BANDI E DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Il Responsabile dei Servizi Sociali, per la realizzazione delle attività contemplate nel precedente art. 5, provvede, previa comunicazione ed indicazione da parte dei servizi interessati, per ogni

singola attività, alla redazione di un bando contenente tutte le indicazioni e le modalità per la realizzazione dell'attività ed i requisiti specifici richiesti per la partecipazione.

I soggetti interessati a svolgere attività socialmente utili dovranno presentare domanda presso gli uffici comunali nei tempi e con le modalità previste nei bandi.

Alla domanda dovrà essere allegata oltre alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.3, la certificazione ISEE relativa al nucleo familiare del candidato.

ART. 8 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

Il Responsabile dei Servizi Sociali, all'atto dell'emanazione del bando, provvederà alla nomina di una Commissione dallo stesso presieduta e che sarà formata da membri in possesso di specifiche competenze in relazione alle specifiche attività di cui al bando e da 1 amministrativo dell'Area Socio-scolastica e Culturale avente funzioni di segretario.

ART. 9 – GRADUATORIA

La Commissione, dopo aver esaminato le domande pervenute, sottoporrà i volontari ad un colloquio attitudinale e motivazionale per accertare l'idoneità dei richiedenti all'espletamento delle attività previste nel bando.

Fra i candidati risultati idonei a ciascuna attività, sarà formata, a cura della medesima Commissione, una graduatoria di durata annuale in base al valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del candidato.

A parità di punteggio vale l'ordine cronologico di presentazione domanda.

Spetta al Responsabile del Servizio interessato l'ammissione di coloro che saranno risultati idonei nelle attività previste nel bando attingendo dalla relativa graduatoria approvata dalla Commissione e provvedendo al relativo impegno di spesa sul capitolo di PEG assegnato.

Nel caso in cui il numero degli idonei disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, verrà valutata, a cura della Commissione, la possibilità, anche temporanea, di diminuire le giornate dei singoli candidati, per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti, e ad attuare una rotazione negli incarichi.

ART. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

I soggetti impegnati in attività socialmente utili che operano in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per una o più attività di cui all'art.5, sono coordinati dal Responsabile del Servizio cui è principalmente connessa la sua attività, al quale compete:

- vigilare sullo svolgimento della attività, avendo cura di verificare che sia rispettata la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività concordate;
- mantenere i collegamenti con il Responsabile dei Servizi Sociali e con l'Assistente Sociale nei casi eventualmente seguiti e/o da quest'ultima proposti;
- mantenere i collegamenti con gli uffici preposti, curando tra l'altro il controllo e la trasmissione del conteggio delle giornate di attività al fine dell'erogazione del contributo economico incentivante.

Il Responsabile di cui sopra predisporrà il programma operativo per la realizzazione delle singole attività da espletare. I soggetti in esse coinvolti si atterranno alle disposizioni che verranno da quest'ultimo impartite.

Per garantire la necessaria programmazione, i soggetti coinvolti dovranno impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il rapporto i caratteri di cui all'art.6.; essi si impegneranno a dare tempestiva comunicazione circa le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare ai soggetti coinvolti in attività socialmente utili, ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle stesse.

L'Amministrazione Comunale provvede, a propria cura e spese a fornire a ciascun soggetto in servizio ai sensi del presente regolamento, un cartellino identificativo ovvero ogni altro strumento che ne consenta l'immediata conoscibilità da parte dell'utenza.

ART.11 CONTRIBUTO ECONOMICO INCENTIVANTE

A fronte dell'attività prestata viene corrisposto a ciascun soggetto un contributo economico incentivante in relazione alla tipologia dei servizi prestati.

Tale contributo viene erogato nell'esclusivo interesse dei soggetti coinvolti in quanto il servizio espletato migliorativo dei servizi alla collettività forniti dall'Amministrazione Comunale, tende prioritariamente a promuovere la loro qualità di vita, mettendoli in condizione di sentirsi ancora cittadini attivi.

Il contributo potrà variare da un minimo di 100 ad un massimo di 350 euro mensili.

ART.12 - COPERTURE ASSICURATIVE

Tutti coloro che prestano la propria opera per attività socialmente utili saranno assicurati con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere durante lo svolgimento delle attività in parola, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

E' fatto divieto di adibire i soggetti di cui al presente regolamento ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature e strumenti richiedenti specifiche professionalità, ovvero che comportino rischi di particolare gravità.

ART.13 – VESTIARIO E MEZZI DI SERVIZIO

Al personale impegnato ai sensi del presente regolamento saranno forniti, per l'uso, a carico dell'Amministrazione Comunale, gli indumenti e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle diverse attività sociali.

Svolgeranno la loro attività in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n°626/1994 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando a tal fine il vestiario antiinfortunistico e i dispositivi di protezione individuali forniti dal Comune. Sarà cura del Responsabile della prevenzione informare le persone coinvolte in attività socialmente utili circa il contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di tali dispositivi di protezione.

L'utilizzo dei mezzi di servizio andrà concordato di volta in volta all'atto della stipula delle assicurazioni di cui all'art. 12.

ART.14 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Le persone risultate idonee, saranno cancellate dalle graduatorie:

- per loro espressa rinuncia;
- per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da verifica del Responsabile del Servizio competente ovvero da comunicazione scritta da parte degli utenti delle prestazioni;
- per ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato la propria disponibilità.

Le persone coinvolte in attività socialmente utili si impegnano a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale della propria eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza.